

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1185

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ZAFFANELLA

Presentata il 13 marzo 1969

Concessione agli Istituti autonomi case popolari di contributi suppletivi per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che molti IACP, in corso di realizzazioni edilizie sovvenzionate, hanno incontrato e stanno incontrando notevoli maggiori costi per effetto di opere straordinarie quale la urbanizzazione, che dovrebbe essere a carico dei comuni, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico 1165 del 28 aprile 1938, incombenze che non tutti i comuni sono in grado di rispettare a causa di difficoltà economiche. Inoltre, la Cassa depositi e prestiti da qualche tempo non è più in grado di accogliere le domande di mutuo da parte degli IACP a causa della sua attuale scarsa disponibilità finanziaria. Il tutto comporta un aggravio dei costi per gli IACP che necessariamente sono costretti a maggiorare le quote degli affitti. Questa conseguenza ha determinato e determina un vivo malcontento tra gli assegnatari di detti alloggi, i quali peraltro hanno la possibilità di fare raffronti con identici alloggi, anche di con-

temporanea assegnazione, costruiti per conto della GESCAL, il cui meccanismo di finanziamento comporta fitti di gran lunga più modesti, oppure con alloggi costruiti precedentemente dagli IACP e per i quali, non essendo intervenuti i suddetti maggiori costi, sono stati determinati affitti più bassi. In attesa di un'auspicabile regolamentazione definitiva della legislativa interessante l'edilizia economica e popolare, si rende urgentemente necessaria la concessione agli IACP di contributi straordinari, proporzionati alle singole effettive esigenze, per permettere un adeguamento degli affitti degli alloggi costruiti in condizioni più onerose per le cause di cui sopra.

Per le necessità finanziarie derivanti dalla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici deve essere autorizzato a prelevare la necessaria somma dai fondi GESCAL.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, con proprio decreto, a concedere agli Istituti autonomi case popolari (IACP) contributi straordinari a fondo perduto per permettere motivati adeguamenti degli affitti per alloggi popolari.

ART. 2.

L'ammontare complessivo di detti contributi non dovrà essere superiore a lire 100 miliardi, somma che dovrà essere messa a disposizione della Gestione case per lavoratori (GESCAL) in ragione di 20 miliardi annui in ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972.

ART. 3.

Il Governo è autorizzato a emanare norme per rendere possibile alla Gestione case per lavoratori (GESCAL) il versamento al Ministero dei lavori pubblici delle somme di cui all'articolo 2.